



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Marzo 2012

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 27 aprile 2012

Indice

PRASSI

3

NUOVE MODALITÀ DI SELEZIONE E NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI.	3
Contenuto del Decreto Ministeriale per la formazione dell'Elenco regionale dei Revisori dei conti	3
I requisiti per l'inserimento nell'Elenco	4
La formazione e l'aggiornamento dell'Elenco dei revisori	7
La formazione dell'Elenco dei Revisori nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni	8
La fase intermedia di formazione dell'Elenco dei Revisori	8
La fase a regime di formazione dell'Elenco dei Revisori	8
Alcuni chiarimenti sull'ottenimento dei crediti formativi e sulla condivisione dei programmi e dei test di verifica di corsi e seminari	9
Modalità di scelta dei revisori che compongono l'organo di revisione economico-finanziario	10

PRASSI

Nuove modalità di selezione e nomina dei Revisori dei conti degli enti locali.

Le modalità di selezione e nomina dei Revisori dei conti degli enti locali sono state modificata dall'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138¹. I due principali elementi di innovazione introdotti dal D.L. sono rappresentati:

- dall'istituzione di un Elenco su base regionale dei Revisori dei conti degli enti locali che certifica il possesso di requisiti professionali specifici e di un'adeguata formazione sulle tematiche della revisione degli enti locali;
- dall'introduzione di una modalità di selezione casuale dei Revisori che prevede l'estrazione dall'Elenco regionale nel quale possono essere inseriti solo i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

In base a quanto indicato nel D.L. le nuove disposizioni saranno applicate a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Tuttavia, l'attuazione della nuove modalità di selezione è stata subordinata alla individuazione dei criteri per l'inserimento dei Revisori nell'elenco, individuati con Decreto del Ministro dell'Interno², da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge³. Il Decreto del Ministero dell'Interno recante le disposizioni attuative previste dal Decreto Legge n. 138 del 2011 è stato emanato il 15 Febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2012, pertanto a decorrere dal 5 aprile 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità di selezione dei Revisori dei conti degli enti locali.

Contenuto del Decreto Ministeriale per la formazione dell'Elenco regionale dei Revisori dei conti

Come accennato il Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 ha individuato le modalità per la formazione dell'Elenco su base regionale dei Revisori dei conti.

In base all'art. 1 del D.M. è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali. In tale elenco sono inseriti, su richiesta degli interessati, i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali⁴ e gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

¹ Come convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

² Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

³ Articolo 16 comma 25 del DL 13 agosto 2011 n. 138

⁴ Di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

La struttura dell'elenco prevede una suddivisione su base regionale e una suddivisione per fasce di popolazione residente. Il D.M. individua tre fasce demografiche, rispettivamente:

- a) fascia 1: Comuni con popolazione residente fino a 4.999 abitanti;
- b) fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane;
- c) fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e Province.

L'inserimento dei Revisori nell'Elenco avverrà in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente; inoltre nella domanda di iscrizione dovrà essere individuata la fascia o le fasce di popolazione per le quali si richiede l'iscrizione. È possibile chiedere di essere iscritti in una o più fasce di enti locali purché si posseggano i requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia di popolazione. Per l'iscrizione nell'Elenco, infatti, è previsto il possesso di specifici requisiti professionali che variano in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali.

L'elenco, articolato a su base regionale, riporta le seguenti informazioni per ciascun revisore:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) residenza;
- c) data e numero di iscrizione nel registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'elenco è redatto in ordine alfabetico per ciascuna Regione e sarà reso pubblico, con effetti di pubblicità legale, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

I requisiti per l'inserimento nell'Elenco

Gli articoli 3 e 4 del D.M. definiscono i requisiti per l'inserimento nell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali.

In base all'art. 3 l'iscrizione nell'Elenco è subordinata al possesso di determinati requisiti specifici per ciascuna fascia demografica e che diventano più stringenti all'aumentare delle dimensioni dell'ente. Nello specifico, per l'iscrizione nella prima fascia, ovvero dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) conseguimento, nel periodo dal primo gennaio al 30 novembre dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari

formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Per l'iscrizione nella seconda fascia, ovvero delle Unioni di Comuni, delle Comunità Montane e dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, sono previsti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
- c) aver conseguito, nel periodo dal primo gennaio – al 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Per l'iscrizione nella terza fascia, ovvero delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sono previsti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- c) aver conseguito, nel periodo dal primo gennaio al 30 novembre dell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.

Per l'ottenimento dei crediti formativi necessari per l'iscrizione nell'elenco, il comma 5 dell'art. 3 prevede la facoltà per il Ministero dell'Interno di organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato e avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, in assenza di corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'Interno che consentissero di ottenere i crediti formativi necessari per l'iscrizione nell'Elenco, è stato previsto un regime di deroga per l'iscrizione

nell'elenco, valido solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto. In base all'art. 4 del D.M., infatti, in sede di prima applicazione delle disposizioni per l'iscrizione nella fascia 1) degli enti locali, oltre al requisito di anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori o nell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è necessario:

a) avere avanzato, entro la data di entrata in vigore del DM (5 aprile 2012), una richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;

b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Tabella 1 requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei Revisori legali degli enti locali

Fascia 1 Comuni fino a 4.999 abitanti			
Requisiti	Prima fase	Transitoria	A regime
Avere presentato richiesta di svolgere la funzione di revisore ad un ente locale prima dell'entrata in vigore del Decreto.	Si	No	No
Avere conseguito 15 crediti formativi nel triennio 2009 – 2011 in materie di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali	Si	No	No
Anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	2 anni	2 anni	2 anni
Avere conseguito 10 crediti formativi nell'anno precedente in corsi e seminari organizzati in base a programmi condivisi con il Ministero dell'Interno	No	Si	Si
Avere svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di incarichi e durata dell'incarico)	No	No	No
Fascia 2 Comunità montane, Unioni di Comuni e Comuni con popolazione residente tra 5.000 e 14.999 abitanti			
	Prima fase	Transitoria	A regime
Avere presentato richiesta di svolgere la funzione di revisore ad un ente locale prima dell'entrata in vigore del Decreto.	No	No	No
Avere conseguito 15 crediti formativi nel triennio 2009 – 2011 in materie di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali	Si	No	No
Anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	5 anni	5 anni	5 anni
Avere conseguito 10 crediti formativi nell'anno precedente in corsi e seminari organizzati in base a programmi condivisi con il Ministero dell'Interno	No	Si	Si
Avere svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di incarichi e durata dell'incarico)	1 incarico per almeno 3 anni	1 incarico per almeno 3 anni	1 incarico per almeno 3 anni
Fascia 3 Province e Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti			
Requisiti	Prima fase	Transitoria	A regime
Avere presentato richiesta di svolgere la funzione di revisore ad un ente locale prima dell'entrata in vigore del Decreto.	No	No	No
Avere conseguito 15 crediti formativi nel triennio 2009 – 2011 in materie di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali	Si	No	No
Anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	10 anni	10 anni	10 anni
Avere conseguito 10 crediti formativi nell'anno precedente in corsi e seminari organizzati in base a programmi condivisi con il Ministero dell'Interno	No	Si	Si
Avere svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di incarichi e durata dell'incarico)	2 incarichi per almeno 3 anni ciascuno	2 incarichi per almeno 3 anni ciascuno	2 incarichi per almeno 3 anni ciascuno

Fermi restando il requisito di anzianità di iscrizione e l'aver ricoperto in precedenza l'incarico di Revisore presso enti locali, anche per l'iscrizione nelle fasce 2 e 3 è richiesto il conseguimento di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

In ultimo, le disposizioni transitorie contenute all'art. 9 del D.M. prevedono che fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39⁵, il requisito d'iscrizione al Registro dei Revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel Registro dei revisori contabili.

La formazione e l'aggiornamento dell'Elenco dei revisori

Le modalità e i termini per la richiesta di inserimento nell'elenco dei Revisori sono disciplinate all'art. 7 del Decreto.

In base al comma 1 dell'art. 7 la richiesta d'inserimento nell'elenco deve essere presentata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet dedicate.

Sul sito web del Ministero dovrà essere compilato un apposito modello, sottoscritto con firma digitale, destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella Regione di riferimento, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.

L'art. 8 del DM disciplina le modalità di formazione ed aggiornamento dell'elenco fissando procedure differenziate che possono essere distinte in tre fasi, rispettivamente:

- la fase di prima applicazione delle nuove disposizioni;
- la fase intermedia;
- la fase a regime.

⁵ Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 29 contiene disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

La formazione dell'elenco dei Revisori nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni

La prima fase di applicazione delle nuove disposizioni è limitata temporalmente al periodo tra la data di entrata in vigore del D.M. (5 aprile 2012) al 28 febbraio 2013. Il termine per la presentazione delle domande in sede di prima applicazione, sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno. A seguito della presentazione delle domande ed entro 90 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione, il Ministero dell'Interno, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvederà alla formazione del primo Elenco dei Revisori dei conti.

Dall'Elenco così formato saranno estratti i nominativi dei Revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.

La fase intermedia di formazione dell'elenco dei Revisori

Successivamente, trascorso il termine del 28 febbraio 2013 con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e consultabile sulle pagine del sito web del Ministero dell'Interno, sarà fissato il termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale:

- a) i soggetti già iscritti nell'Elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione, a pena di cancellazione.
- b) i soggetti non iscritti nell'Elenco valido al 28 febbraio 2013 che posseggono i requisiti per l'iscrizione potranno chiedere l'inserimento nell'Elenco secondo le modalità prevista dal D.M. In particolare dovranno compilare, in via telematica, l'apposito modello predisposto dal Ministero.

Accertata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, il Ministero provvederà ad aggiornare l'Elenco che avrà validità a decorrere dal primo marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013. Durante tale periodo i nominativi dei Revisori dei conti saranno estratti dall'Elenco aggiornato secondo le modalità illustrate.

La fase a regime di formazione dell'elenco dei Revisori

Per la fase a regime, ovvero a decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'Elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti per l'iscrizione secondo le modalità e i termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito del Ministero dell'Interno. Con il medesimo avviso sarà prevista la possibilità di presentare la domanda di iscrizione a nuovi soggetti.

In base alla documentazione acquisita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'Interno provvederà annualmente all'aggiornamento dell'Elenco al primo gennaio di ciascun anno.

Il Decreto Ministeriale precisa, infine, che il venir meno dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori legali comportano la cancellazione dall'Elenco.

Alcuni chiarimenti sull'ottenimento dei crediti formativi e sulla condivisione dei programmi e dei test di verifica di corsi e seminari

Uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei Revisori è rappresentato dall'ottenimento di crediti formativi (10 crediti formativi ad anno) a seguito della partecipazione a corsi di formazione o seminari in materie di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno. Inoltre, a partire dal 2012, e quindi per le fasi intermedie e a regime per la formazione dell'Elenco dei Revisori, solo tali crediti formativi saranno ritenuti validi ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco.

Con la Circolare n. 7 del 5 aprile 2012 il Ministero dell'Interno ha chiarito le modalità per ottenere la condivisione dei programmi di approfondimento e dei test di verifica con il Ministero dell'Interno. La Circolare, in primo luogo, precisa che le proposte di condivisione dei programmi e dei test di verifica dei corsi devono pervenire dal Registro dei Revisori contabili e dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai quali spetta il riconoscimento dei crediti formativi. Inoltre spetta a tali soggetti la possibilità di richiedere la condivisione dei programmi e dei test, anche relativamente a corsi o seminari organizzati unitamente ad una o più associazioni rappresentative dei competenti ordini professionali.

Le richieste di condivisione dei programmi e dei test di verifica che si terranno entro il 30 novembre 2012 devono essere trasmesse al Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Piazza del Viminale n.1 Roma, ovvero a mezzo fax al numero 06/46549611, o preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata: finanzalocale.prot@pec.interno.it, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del corso. Nell'ipotesi di invio attraverso casella di posta elettronica, le richieste di condivisione dei programmi e dei test di verifica devono provenire da una casella di posta certificata ed avere ad oggetto la seguente dicitura: "revisori dei conti degli enti locali – richieste di condivisione dei programmi formativi".

In merito al contenuto delle proposte, la Circolare chiarisce che devono essere fornite adeguate informazioni in relazione al programma, distinto per materia e con l'indicazione delle ore dedicate a ciascuna materia.

Precisa inoltre la Circolare, che la programmazione degli eventi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, deve riguardare prevalentemente gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i Revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento dell'incarico. A tal fine, nella definizione dei programmi deve essere rivolta particolare attenzione alla contabilità ed alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali, alle regole del Patto di stabilità interno, agli adempimenti di trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti dei dati previsti dalla legge e quant'altro possa rivelarsi utile allo svolgimento corretto delle funzioni di Revisore dei conti degli enti locali.

Con riguardo ai test finali di verifica, la Circolare precisa che tali test devono consistere in un numero predeterminato di domande a risposta multipla, comunque non inferiore a cinque, proporzionale alle ore dedicate a ciascuna materia ed al numero di ore complessivo del corso o del seminario. Nelle richieste di condivisione dei programmi deve essere indicato il numero complessivo delle domande a risposta multipla che formeranno oggetto del test e gli argomenti o le materie specifiche in cui esse verteranno

Modalità di scelta dei revisori che compongono l'organo di revisione economico-finanziario

Gli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale definiscono le modalità di selezione e la composizione dell'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali.

In base al comma 1 dell'art. 5 è disposto che i Revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte dall'Elenco formato secondo le modalità illustrate nei paragrafi precedenti.

Dopo aver completato la fase di formazione dell'Elenco, il Ministero dell'Interno rende noto, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

A partire da tale data, tutti gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della Provincia di appartenenza:

- almeno 15 giorni prima della scadenza, nel primo mese di avvio del nuovo procedimento di scelta;
- almeno due mesi prima della scadenza nella fase a regime.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione dall'incarico.

La Prefettura comunicherà agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei Revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procederà all'estrazione a sorte, con procedura informatica, dall'articolazione regionale dell'Elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

Dell'esito del procedimento di estrazione è redatto apposito verbale e ne è data comunicazione a ciascun ente locale interessato affinché provveda, con delibera del Consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 TUEL, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Infine, l'art. 6 del D.M. stabilisce le modalità di formazione e la composizione dell'organo di revisione collegiale. Tale articolo, al comma 1 prevede che nell'ipotesi di composizione collegiale dell'organo di revisione, le funzioni di Presidente del Collegio siano svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali sono stati svolti gli incarichi.

Il successivo comma 2 dell'art. 6 dispone che, a decorrere dall'avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di Presidente del collegio come disciplinate dall'articolo 234 del TUEL.

Tuttavia, precisa la Circolare n. 7 dell'aprile 2012 che nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta per estrazione dall'Elenco dei Revisori, gli organi di revisione contabile in scadenza prima dell'effettivo avvio del nuovo procedimento, proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della *prorogatio* e allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti

del TUEL. In tale ipotesi l'organo di revisione contabile che dovesse essere nominato durerà in carica tre anni.

Precisa infine la Circolare che i procedimenti di rinnovo non conclusi alla data dell'effettivo avvio delle nuove procedure di selezione dovranno essere necessariamente sottoposti alla procedura di estrazione dall'Elenco con le modalità previste dal D.M. 23 del 15 febbraio 2012.